COMUNE DI CATANZARO

SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DEL TERRITORIO tel. +39.0961.881232

pec: settore.gestione.temtorio@certificata.comune.it

DISCIPLINARE DI GARA LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "RODARI".

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara per farne parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Catanzaro - Settore Gestione del Territorio, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché altre informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina Dirigenziale n. 1927 del 15.07.2015 ed avverrà mediante procedura aperta. L'aggiudicazione sarà effettuata a misura, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel proseguo Codice). Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera della G.C. n.10 del 30.01.2015 e validato dal RUP in data 02/07/2015 con verbale prot. n. 59681.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Catanzaro.

CIG:6358091EA9 -CUP D66E12000740001- Numero gara: 613560

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il geom. Giuseppe Mancuso,tel.+39 0961/881232 , PEC: giusepe.mancuso@certificata.comune.catanzaro.it Informazioni di carattere amministrativo: dott. Giuseppe Arnò, tel. 0961 881387 e-mail: giuseppe.arno@comunecz.itIndirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Comune di Catanzaro Stazione Unica Appaltante Comunale - Via G. Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro - Italia, Tel. + 39 0961 881387 - PEC: appalti@certificata.comune.catanzaro.it.

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;
b) disciplinare di gara;
c) gli elaborati del progetto esecutivo per come approvato con delibera di G.C. n. 584 del 27/11/2015 :

- All. N. Al - RelazioneTecnico-Descrittiva
- All. N. A2.1 - Inquadramento Territoriale
- All. N. A2.2 - Corografia - Stralcio P.R.G.
- All N. A2.3 - Planimetria Catastale
- All. N. A2.4 - Planimetria Generale Dell'area
- All. N. A3.1 -Piante
- All. N. A3.2 - Particolari – Lavori Impianto Riscaldamento
- All. N. A3.3 - Particolari - Lavori Infissi E Porte
- All. N. A3.4 - Prospetti
- All N. A3.5 -Sezioni
- All. N. I.A. 01 - Planimetria Piano Terra Impianto Antincendio
- All. N. I.A.02 - Planimetria Piano Primo Impianto Antincendio
- All. N. I.A. 03 - Planimetria Piano Secondo Impianto Antincendio
- All. N. A4 - Piano Di Sicurezza E Coordinamento
- All. N. A5 - Piano Di Manutenzione Dell'opera
- All. N. A6 - Computo Metrico Estimativo
- All. N. A7 - Elenco Prezzi Unitari
- All. N. A8 - Quadro Economico Generale
- All. N. A9 - Cronoprogramma Dei Lavori
- All. N. A10 - Capitolato Speciale D'appalto
- All. N. A11 - Schema Di Contratto

-D) modulistica per offerta costituita da:

- Domanda di partecipazione e dichiarazione Mod.1 (busta A)

-Dichiarazione sostitutiva di cui all'art.38, co.1 lett. b) D.Lgs.163/2006
- Mod.1/Bis (busta A)
- Atto di impegno di cui all'art.37 D.Lgsl63/2006 per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi - ordinari di concorrenti e G.E.I.E. Mod. 1 ter (busta A)
- Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato Mod. 2 (busta A)
- Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario Mod. 3 (busta A)
- Dichiarazione di subappalto Mod.4 (busta A)
- Informazione antimafia: dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Mod.5 (busta A)
- Dichiarazione C.C.I.A.A. Mod. 6 (busta A)
- Dichiarazione soggetti non censiti Mod.7 (busta A)
- Offerta economica Mod. 8 (busta C)

Art.1) OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1.1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori finalizzati alla messa in sicurezza alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. **Scuola PRIMARIA E DELL'INFANZIA "RODARI" ubicata in via Briussard, Catanzaro;**

1.2. Descrizione sommaria: sostituzione infissi interni ed esterni, adeguamento impianto antincendio, rifacimento dei servizi igienici, ripristino degli intonaci ammalorati, tinteggiature interne;

1.3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

1.4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2) IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo totale dell'appalto è pari a **282.521,73** EUR, oltre IVA ,di cui:

- EUR 216.662,63 per lavori (soggetti a ribasso);
- EUR 60.319,46 per costo manodopera (non soggetti a ribasso);
- EUR . 5.539,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Art. 3) CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni

LAVORAZIONE	CATEG.	CLASSE	%	IMPORTO IN EURO	Tipologia
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	I	82,24 %	227.778,58	Prevalente subappaltabile al 30%
IMPIANTI IDRICO-SANITARI	OS3	I	9,62%	26.640	Scorporabile e subappaltabile
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS28	I	5,74	15.904,51	Scorporabile e subappaltabile
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	OS30	I	2,40	6.658,53	Scorporabile e subappaltabile

Le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni con riferimento alla normativa che le prescrive, sono specificatamente indicate nel capitolato e negli elaborati tecnici allegati.

Art. 4) PAGAMENTI ED ANTICIPAZIONE

4.1 L'appalto è finanziato con **Fondi M.I.U.R.** (Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca);

4.2 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

4.3 Ai sensi della Legge 09 Agosto 2013 n. 98 di conversione con modificazione, del Decreto Legge 21/06/2013 n.69 è prevista l'erogazione obbligatoria dell'anticipazione nella misura del 20% per i contratti stipulati sulla base di bandi pubblicati o da pubblicare fino al 31/12/2015;

4.4 Per la restante disciplina economica si rimanda al Capitolato Speciale.

Art. 5) DURATA DELL'APPALTO

5.1 Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è di **110** (centodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Art.6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente Disciplinare, costituiti da:

a) Imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili di cui all 'art. 34, comma 1 lettere a), b) e c) del Codice;

b) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all 'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed del Codice;

c) Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

d) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell 'Unione Europea, alle condizioni di cui all 'art. 47 del Codice ed all'art. 62 del Regolamento.

e) Ai soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice nonché quelle dell'art. 92 del Regolamento.

f) A norma dell'art. 38, comma 1, lett. f), del Codice e nei termini gi à chiariti dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell 'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.

Art. 7) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) Le cause di esclusione di cui all 'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m-ter) ed m-quater, del Codice;

b) L'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all 'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre2011,n.159 e ss.mm.ii.,o di una delle cause ostative previste dall 'art. 67 del D.lgs. n.159/2011 ;

c) Sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

d) Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

e) Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005);

f) Non in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/99; '

g) Esistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.lgs. n.159/2011 ss.mm.ii.;

h) Non in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs. n.81/2008;

i) le condizioni di all'art. 53,comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall'art.l c.42, *legge n. 190 del 2011, (di non aver* concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti) o che incorsi, della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

j) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *"black list,* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell 'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

k) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in pi ù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' fatto obbligo per i concorrenti che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di gara, a pena

di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica ai concorrenti che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

I requisiti soggettivi di ordine generale, nei raggruppamenti temporanei di imprese A.T.I. (anche se non ancora formalmente costituiti) /Consorzi/GEE/aggregazione di imprese di rete, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/Consorziati/ aggregati.

I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

É prevista, a pena di esclusione, l'accettazione espressa del Protocollo di Legalità sottoscritto tra Comune di Catanzaro e gli Uffici Territoriali del Governo (Prefettura di Catanzaro), approvato con Delibera G.C n.220 del 15.05.2015, e costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle clausole ivi contenute, come meglio illustrate al punto 27 dell''art. 16 del presente Disciplinare.

Art. 8) MODALITÀ DI VERIFICARE REQUISITI

8.1 Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012;

8.2 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della succitata delibera, da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa;

8.3 Concorrenti devono inserire sulla propria libreria virtuale i documenti relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, abbinandoli allo specifico requisito, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente;

8.4 Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti;

8.5 Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante;

8.6 Si precisa che, qualora nel corso della acquisizione dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase a verifica della procedura di aggiudicazione, si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si proceder à alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali (art. 6- bis D.lgs. 163/2006).

Art. 9) CONTRIBUTO ANAC

L'impresa concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare l'attestazione in originale dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell''Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di importo pari ad **20,00** EUR, ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 2014 dell'AVCP, secondo le istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità. La ricevuta dovrà contenere il C.I.G. assegnato alla presente procedura di gara ed i dati identificativi del concorrente.

Art. 10) PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI E SOPRALLUOGO

10.1 I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto possono essere scaricati in formato digitale dal sito www.comune.catanzaro.it- sezione bandi e avvisi di gara.

10.2 I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, effettuare sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori.

10.3 Il sopracitato sopralluogo può essere eseguito dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo delegato, munito di apposita delega a firma del legale rappresentante, corredata di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dello stesso legale rappresentante, nonché copia della CCIAA vigente della società e/o da Attestazione SOA.

10.4 I soggetti sopra richiamati dovranno esibire un documento di identità valido e leggibile.

10.5 La presa visione degli elaborati e dei luoghi di esecuzione dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico comunale incaricato, ed essere effettuata esclusivamente nei giorni di lunedì **30/11/2015** e mercoledì **02/12/2015 dalle ore 09:30 alle ore 11:00**, previa comunicazione indirizzata al RUP, con almeno due giorni di anticipo, alla seguente PEC: giuseppe.mancuso@certificata.comune.catanzaro.it.

10.6 All'atto del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascia l'attestato di avvenuto sopralluogo, debitamente controfirmato dall'impresa (ossia dal legale rappresentante o dal delegato), che dovrà essere obbligatoriamente inserito nella Busta A-Documentazione amministrativa.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.37 comma 5 del D.lgs. 163/2006 tra i diversi operatori economici, la presa visione dei luoghi può essere effettuata a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 11) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Cauzione provvisoria:

1. Le ditte concorrenti, a garanzia degli assumendi obblighi, dovranno costituire, a pena di esclusione, apposita cauzione del 2% dell'importo a base d'asta (282.521,73 EUR) e pertanto ammontante ad 5.650,430 EUR (cinquemilaseicentocinquanta,00) da prestare secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.
2. La garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all 'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. L'importo della garanzia, è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75, comma 7 del D.lgs. n.163/2006 commi 1 e 2 ss.mm.ii. per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n.7). Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione del 50% dell 'importo della garanzia è ammessa solo se tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati siano in possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità.
4. L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 123 del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. n.207/10), qualora l'offerente risultasse affidatario.
5. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito dopo l'aggiudicazione della gara ai concorrenti non aggiudicatari. Quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
6. Il deposito cauzionale provvisorio pu ò essere costituito con una delle seguenti modalità:
   a. Assegno circolare intestato al Comune di Catanzaro;
   b. Attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296. Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Catanzaro, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento;

      1 mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.lgs. n.385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.02.1959, n.449 ss.mm.ii.) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - d'ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sul punto, si precisa che l'Albo unico degli intermediari di cui al citato art.106 del d.lgs. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19/09/ 2012n.169), non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. Pertanto, fino al 12/05/2016 continuerà ad applicarsi, per gli intermedi ari non iscritti al nuovo albo unico,

il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono

soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma interve -nuta con il d.lgs. n.169/2012).

Si segnala, altresì, che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet://infostat.bancaditalia.it/giava-inquirv-public/flex/Giava/GIAVAFEInquirv.html# anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia ed un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

Inoltre, si chiarisce che, in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento. La garanzia provvisoria, infatti, assolve allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario. Pertanto, essa è un elemento essenziale dell'offerta e non un mero elemento di corredo della stessa. Inoltre, si evidenzia che l'esclusione dell'offerta non corredata da idonea garanzia provvisoria (e dunque la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto non autorizzato) discende anche dall'interpretazione sistematica dei commi 1 e 8 dell 'art. 75, risultando incoerente escludere un concorrente che presenta la garanzia priva dell 'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto e non escludere quello che non presenta la fideiussione. Pertanto, come già evidenziato, la determinazione dell''Autorità n. 1 del 08.01.2015, il combinato disposto dell''art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, consente la sanatoria di «ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell 'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vaie a dire decorrere da tale data: diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti,

d) Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Catanzaro. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di Credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. In caso di RTI .aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario o GEIE non ancora formalmente costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento,l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese stesse *(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005,*n.S).Nel caso di RTI .aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario o GEIE o consorzio ordinario formalmente costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al soggetto indicato quale capogruppo, in nome e per conto anche degli altri soggetti costituenti il Raggruppamento.

Cauzione definitiva e garanzie richieste:

a) la ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.LGS N.163/2006 ss.mm.ii.;

b) la garanzia fideiussoria redatta con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

c) l'importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la certificazione del sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

d) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste,

autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni;

e) La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors AllRisks" (C.A.R.) con le modalità indicate all'art. 38 del capitolato speciale d'appalto;

e) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione);

f) Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 38 del Capitolato Speciale.

Art. 12) SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini i previsti dall''art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

Art.13) CHIARIMENTI

13.1 E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura,mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, Geom. Giuseppe Mancuso, PEC: giuseppe.mancuso@certificata.comune.catanzaro.it tel. + 39 0961/881232, entro e non oltre le **ore 12:00** del **giorno 03/12/2015**.

13.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque entro il giorno 09/12/2015, salvo l'oggettiva impossibilità di rispettare il suddetto termine. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

13.3 La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.comune.catanzaro.it

Art. 14) AVVALIMENTO (art.49 del D. Lgs. n. 163/2006)

Qualora il concorrente utilizza l'istituto dell'avvalimento, oltre al mod.1 dovrà allegare:

- Dichiarazione (Mod. n.2) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato) sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 ss.mm.ii., verificabile ai sensi dell'art.48 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., con la quale attesta:
  a. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;
  b. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

  N.B. Oltre alla suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell 'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art.49, comma 5 D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell 'importo dell'appalto posto a base di gara. Nel caso di avvalimento nei confronti di un 'impresa che appartiene al medesimo gruppo,in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata (mod.2) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art49, comma 5, del D.lgs. n.163/2006 in materia di normativa Antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- Dichiarazione (Mod. n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., con la quale attesta:
  a. le proprie generalità;
  b. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art.38 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;
  c. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
  d. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
- Dichiarazione (Mod. n. 5) - familiari conviventi.

N.B.: La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Art.15) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso, contenente tutta la documentazione richiesta e l'offerta, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. I plichi dovranno pervenire con qualunque mezzo all'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro, Settore AA.GG./SUAC, Via Jannoni, 88100 Catanzaro, entro e non oltre **le ore 11:00** del giorno **14/12/2015**, a pena di esclusione.

Il recapito tempestivo ed integro dei plichi, indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane a completo e ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Qualunque siano le modalità di presentazione, l'offerta si considera pervenuta in ritardo e, quindi, non ammessa alla gara, qualora dovesse pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro oltre il termine prefissato di ricezione, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedita in tempo utile. Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione con data antecedente risultante dal timbro dell 'ufficio postale accettante. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di ricezione, non verranno aperti e si proceder à all'esclusione dei relativi concorrenti. La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

I plichi, per garantire l'identificazione della provenienza, a pena di esclusione, dovranno riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- ✓ Ragione sociale, indirizzo del mittente, indirizzo e-mail e Pec, codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa concorrente (nel caso di RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- ✓ Dicitura "NON APRIRE" "CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA DI "MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI D ELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "RODARI".CUP D66E12000740001- CODICE CIG 6358091EA".
- ✓ Scadenza offerte: **14/12/2015 ore 11:00** Ogni plico dovrà contenere al proprio interno due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
  - Busta A "Documentazione Amministrativa"
  - Busta C " Offerta economica

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno utilizzare i modelli di dichiarazioni allegati al presente Disciplinare, predisposti dalla Stazione Appaltante in ragione di guanto previsto dalla normativa di settore e tenuto conto della forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara. Qualora il concorrente, invece, non intenda utilizzare i predetti moduli sarà sua cura rendere tutte le dichiarazioni indicate nel prosieguo del presente Disciplinare, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa, al riguardo, che gualora ci fossero previsioni difformi nel presente Disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Art. 16) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI

16.1 Contenuto Della Busta "A" - Documentazione Amministrativa

Nella busta A devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione, in carta legale da €.16,00 ed autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (artt.7 e 8 del presente disciplinare) resa dal L. R. dell'impresa concorrente come da Mod.1 allegato al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale;
2. Autocertificazione resa da parte di tutti i soggetti di cui all 'art. 38, co.1 lett. b) del DLgs n. 163/2006 smi come da modello (1 -bis) allegato al presente disciplinare;
3. Autocertificazione (di atto di impegno di cui all'art.37 del d.lgs n.163/2006 smi per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E) come da modello (I.ter) allegato al presente disciplinare;
4. Autocertificazione resa dal soggetto ausiliato, come da mod. 2, allegato al presente disciplinare;
5. Autocertificazione resa dal soggetto ausiliario, come da mod. 3, allegato al presente disciplinare.
6. Autocertificazione di subappalto resa dal Legale Rappresentante dell 'impresa concorrente come da mod. 4, allegato al presente disciplinare;
7. Autocertificazione del legale rappresentante come da modello allegato (Mod. 5), resa nelle forme di legge, attestante la composizione del proprio nucleo familiare con l'indicazione di tutti i dati anagrafici ed il codice fiscale. Tale autocertificazione deve essere inoltre presentata dal/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa da titolare) per l'imprese individuali; dai soci e dal diretto tecnico se si tratta do società in nome collettivo; dai soci, accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si

tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di A.T.I. e di Consorzi stabili la documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6, dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, da ogni ditta partecipante al raggruppamento per le ATI e, per i Consorzi Stabili, anche dall'impresa espressamente indicata come esecutrice dei lavori;

8. Cauzione provvisoria presentata in uno dei modi previsti dal 'art. 75 comma 2 e 3 DLgs 163/06;
9. Attestazione di versamento di **20,00** EUR dovuti, quale contribuzione, all'Autorità di Vigilanza dei LL.PP. Detto versamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla deliberazione dell'autorità del 26.01.06 e successive modifiche ed integrazioni;
10. Attestato di sopralluogo rilasciata dal responsabile del procedimento (o da suo delegato);
11. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, come da Mod.1 allegato al presente disciplinare, con la quale accetta espressamente tutte le condizioni ivi contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato d'appalto, nello schema di contratti e nelle risposte ai quesiti;
12. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, coma da Mod.1 allegato al presente disciplinare, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010;
13. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante di impegnarsi ad adottare per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, condizioni normative e retributive non diverse n é inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori;
14. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, come da Mod.1 allegato al presente disciplinar
    e, Di impegnarsi ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva in sede di gara in conformità ad eventuali pareri ed autorizzazioni di altre istituzioni interessate;
15. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, come da modello 1 allegato al disciplinare di gara, attestante:
    - Di non aver conferito incarichi professionali o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con dipendenti pubblici che abbino cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell 'art.53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
    - Che non sussiste a suo carico alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.44 del D.lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
    - L'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all 'art. 41 del DLgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005).
16. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, come da modello 1 allegato al presente disciplinare di gara, di essere consapevole:
    - che, in attuazione degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1 -ter, del D.Lgs. 163/06, la mancanza, l'incompletezza o le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura, comporterà il pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all' 1 per mille dell'importo dell'appalto, il cui versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal punto 19.1. dell'art. 19 dello stesso Disciplinare;
    - che, in tale caso, sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere all'integrazione e/o regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, si procederà all'esclusione dalla gara;
17. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi del 'art.26, comma 1, lett. a del D.L. n. 66/2014, le spese per la pubblicazione del bando sostenute dalla Stazione Appaltante;
18. I concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, dovranno allegare la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
19. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo e 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dovranno allegare:

- se non ancora costituiti. dichiarazione, resa secondo il modello 1 -ter allegato al presente disciplinare, di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione pu ò essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
- se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni riportate nei modelli allegati al presente disciplinare,distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

20. Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e smi, dovrà essere allegata dichiarazione con l'indicazione del consorziato o dei consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara. Il consorziato o i consorziati cos ì indicati dovranno presentare e sottoscrivere le dichiarazioni riportate nei modelli allegati al presente disciplinare, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
21. I concorrenti che debbono oppure che intendono avvalersi del subappalto dovranno allegare una dichiarazione, come da modello 4 allegato al presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica i lavori della categoria prevalente nonché i lavori della categoria scorporabile che intende subappaltare con indicazione delle quote nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, dal bando e capitolato di gara;
22. I concorrenti che ricorrono all'avvalimento, per come prescritto dagli artt.49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed 88 del D.P.R 207/2010, dovranno allegare:
    a) Una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
    b) Una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
    bi) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163 del 2006 e s. m. i. come da modello allegato (Mod. 3);
    b2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
    b3) attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata n é si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; oppure di trovarsi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la Ditta concorrente alla gara in situazione di controllo e che tale controllo non ha condizionato la formulazione della propria offerta;
    b4) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un 'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
    b5) la ditta ausiliaria dovrà dichiarare quanto previsto dal c. 6 del sopracitato art.49;
23. Dichiarazione, ai sensi dell'art.79, comma 5 bis e 5 quinquies del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., a titolo collaborativo, la cui assenza non è causa di esclusione:
    - del domicilio eletto per le comunicazioni;
    - dell'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
24. Per ogni operatore economico raggruppato o consorziato dovrà essere allegata dichiarazione dalla quale si attesti il possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
25. ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo dovrà allegare dichiarazione attestante il possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante dovrà allegare dichiarazione attestante il possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;

26. dichiarazione attestante il possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato SINCERI o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale dovrà essere presentata dichiarazione da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati attestante il possesso del requisito; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale dovrà essere presentata dichiarazione da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati attestante il requisito posseduto;
27. Dichiarazione, resa dal L. R. della ditta concorrente, come da modello 1 allegato al presente disciplinare, che accetta, a pena di esclusione, il protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Catanzaro e il Comune di Catanzaro approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15-05-2015 e si obbliga al rispetto delle clausole contrattuali indicate dal citato Protocollo di legalità che si riportano di seguito:

Clausola n.1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2015 presso la Prefettura di Catanzaro, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/catanzaro, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne *incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n.3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o al- l'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ci ò al fine di consentire, nell' immediato, eventuali iniziative di competenza. Clausola *n. 5*

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014. convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contralto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicale mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina de! responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n.8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alta stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n *9*

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c..ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,

o dei dirigenti dell' impresa, con funzioni specifiche relative all' affidamento, alla stipula e all' esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt..317c.p.. 318 c.p.,319 c.p., 319- bis c.p., 319- ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p,. 322 c.p.. 322- bis c.p, 346- bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinata alla previa intesa con l'A.N.A.C. A, tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà da parte di quest'ultima di avvalersi ella clausola risolutiva espressa di cui al'art. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima ed il sub-appaltatore o sub-contraente alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n.90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n.114/2014.

28 .Il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell 'AVCP.

29. L'attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

30. L'elenco dei documenti presentati.

16.2 Contenuto Della Busta "B"-Offerta Economica

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, come indicato nel presente disciplinare:

A. Offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana, riportante l'indicazione: dell'oggetto della gara, del CIG e del ribasso percentuale offerto espresso in cifre e in lettere, da applicare sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa o dal Legale Rappresentante in caso di ATI costituita o dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio;

B. Dichiarazione che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto del costo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad €._____;

C. Dichiarazione che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli oneri della sicurezza previsti dall'art. 86 comma 3 bis del D.lgs n. 163/06 non soggetti a ribasso pari ad €._____

D. Dichiarazione che i costi della sicurezza interni all 'azienda previsti dall' 87 comma 4 del lgs n.163/06 e s.m.i. sono pari a €. _____ ;

E. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006:

- l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente punto Busta N.1 Documentazione Amministrativa.

Art. 17) SOCCORSO ISTRUTTORIO

17.1 La nuova disciplina del soccorso istruttorio combinata con la disciplina delle cause tassative di esclusione dalla gara (art. 38, comma *2-bis* e art. 46, comma 1-fer del D.Lgs.163/2006) stabilisce il diritto di ogni concorrente ammesso alla gara a regolarizzare eventuali carenze ritenute essenziali della propria offerta, previo pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante.

Ai fini della presente gara, la stazione appaltante stabilisce che sono ritenute essenziali tutte le prescrizioni relative al contenuto della Busta A"DOCUMENTAZIONE", ossia agli elementi (dichiarazioni,documenti, ecc.) a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. In caso di carenza, omissione o irregolarità di uno o più elementi comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà invitato a completare la propria offerta entro il termine perentorio di tre giorni e al contestuale pagamento obbligatorio complessivo, non divisibile, non scalabile e non proporzionabile in misura dell'1 per mille dell'importo a base d'asta complessivo, pari a Euro 282,52(duecentottanta

due/98) a favore del Comune di Catanzaro, in qualità di stazione appaltante, mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F0103004400000000507296 con la causale:sanzione pecuniaria relativa alla gara per i LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI
DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "RODARI" CUP D66E12000740001- CODICE CIG 6358091EA".
Il diritto a sanare l'offerta riguarda esclusivamente la produzione/integrazione di elementi a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, non l'acquisizione dei requisiti stessi. I requisiti di partecipazione alla gara devono, a pena di esclusione, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

17.2 La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente articolo.

17.3 Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o pi ù irregolarità essenziali stabilite nel presente articolo non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

17.4 Carenze non sanabili costituenti causa di esclusione senza sanzione

Con riferimento alla presente procedura di gara, si considerano carenze non sanabili:

- presentazione offerta oltre il termine di scadenza; tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte tali da integrare la fattispecie di cui all 'art. 46 comma 1 bis (v. sezione 2.2.1 determinazione ANAC n. 1/2015);
- se al momento della data di presentazione dell'offerta la garanzia provvisoria non è stata costituita;
- Busta C): mancata presentazione dell'offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata; offerta in aumento, offerta pari a zero o numero uno o comunque indeterminata;
- Busta B): mancata presentazione dell'offerta tecnica, del progetto tecnico, ovvero di tutti gli elementi tali da qualificarla come offerta indeterminata;
- Presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all 'offerta economica nella documentazione amministrativa o tecnica;
- Mancata effettuazione del sopralluogo "assistito";
- Omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità;
- Omessa indicazione di condanne riportate dai soggetti di cui alla lett. c) nel caso di dichiarazione negativa del concorrente, laddove, invece le stesse sussistono. La fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le conseguenze in termini di non sanabilità della dichiarazione resa, esclusione del concorrente e segnalazione all'ANAC;
- Non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente entro il termine di presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.

17.5 Carenze sanabili oggetto di regolarizzazione o integrazione documentale con applicazione della sanzione:

- Mancanza della domanda di partecipazione o omessa, incompleta o irregolare compilazione della stessa con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e speciali, nonché mancata sottoscrizione della stessa. In particolare le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito di cui al comma 1 art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti, che si verifica nei seguenti casi:
  a) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 art. 38;
  b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
  c) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;

- Mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI (per i lavori) e quote di esecuzione;
- Mancata presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria purché già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta o importo non sufficiente della medesima, ivi inclusa la mancanza di impegno alla presentazione cauzione definitiva ovvero l'assenza di altre clausole della garanzia;
- Mancata presentazione: atto costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari costituiti; atto di impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario costituendi; mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI costituiti; procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante;

In tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 49 D.lgs 163/2006, fatta eccezione per la dichiarazione di avvalimento resa ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. a) nel caso di mancata allegazione e comprova del contratto di avvalimento gi à siglato entro la data di presentazione dell'offerta; carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità;

- mancata sottoscrizione dell'offerta economica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta;
- Mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta;
- Nel caso di RTI ciascun singolo componente dovrà procedere per quanto di propria competenza alla regolarizzazione o integrazione documentale a pena di esclusione dell'intero RTI.

17.6 Il meccanismo di regolarizzazione non è abbinato alla sanzione nel caso di:

- clausole e disposizioni ambigue della lexspecialis tali da autorizzare il soccorso istruttorio;
- tutti i casi di irregolarità o carenze non essenziali ma indispensabili (es. indicazione posizione INPS,INAIL, Cassa Edili;
- indicazione estremi decreto del Tribunale competente relativo al concordato in regime di continuità aziendale;
- indicazione dell' Agenzia delle Entrate competente; mancata allegazione PASSOE;
- mancata indicazione del domicilio eletto ex art. 79, comma 5-quinquies;
- mancata documentazione a comprova del versamento del contributo disposto a favore di ANAC;
- in ordine alla garanzia provvisoria il mancato inserimento delle seguenti clausole: ' "L'istituto bancario o assicurativo si impegna altresì a pagare la cauzione provvisoria dietro semplice presentazione della copia della medesima garanzia inviata dal concorrente alla stazione appaltante mediante pec all'indirizzo di posta certificata: appalti@certificata.comune.catanzaro.it".

17.7 Elementi non essenziali e non indispensabili per i quali non opera il soccorso istruttorio:

- dichiarazioni relative a requisiti verificabili d'ufficio (Iscrizione alla CCIAA, possesso idonea attestazione SOA in ordine al rispetto norme di garanzia qualità);
- dichiarazione possesso certificazione di qualità solo ai fini della riduzione del 50% della cauzione;
- mancata apposizione del bollo;
- mancata allegazione dell'attestazione del sopralluogo assistito.

17.8 Applicazione della sanzione

- La sanzione individuata al punto **17.1** sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio;
- la sanzione è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera omnicomprensiva. La sanzione viene vista come "una tantum", quindi anche in presenza di più carenze, anche in documenti o buste diverse, la sanzione viene applicata una sola volta;
  la sanzione deve essere comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti anche nel caso di presentazione dell'offerta da RTI.
- la sanzione deve essere comminata anche all'impresa ausiliaria nel caso di dichiarazioni carenti;

17.9 Il procedimento di regolarizzazione opera come segue:

a. invio comunicazione (a mezzo pec) al concorrente con termine perentorio di 10 gg per la regolarizzazione della carenza riscontrata dall'autorità di gara;
b. l'obbligo del concorrente di procedere al pagamento della sanzione, che comunque non è condizione necessaria per il perfezionamento della regolarizzazione;
c. se il concorrente regolarizza e paga la sanzione si procede oltre e si verbalizza nel verbale l'avvenuta regolarizzazione entro il termine perentorio;
d. se il concorrente regolarizza e non paga la sanzione, si procede con il recupero coattivo dell 'importo dovuto ai sensi della legge 689/1981;
e. se il concorrente non regolarizza entro il termine e non paga la sanzione e tale fatto dipenda dalla mancanza dei requisiti di natura generale e/o speciale, deve essere segnalato il fatto all 'ANAC ed incamerata la cauzione provvisoria in toto;
f. Se il concorrente che non regolarizza ha pagato la sanzione si procede con la sola esclusione dandone conto nel verbale.

Art. 18) CAUSA DI ESCLUSIONE IMMEDIATA

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni oltre nei casi previsti al punto 17.4 dell'art.17, anche nei seguenti casi: la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; la mancanza dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione dei lavori; il mancato rispetto di quanto previsto dall'art.49,comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: "In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti".

Si precisa, inoltre, che la mancanza della eventuale dichiarazione di volontà di ricorso all''avvalimento (art. 49, comma 2,

lett. a) del D.lgs. 163/2006), poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata, a meno che la stessa non emerga in modo chiaro e univoco dalla documentazione presentata dal concorrente; la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 36, comma 5 d.lgs. cit.; per i consorzi stabili; nonché dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit., per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

Art.19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione, nominata con apposito provvedimento del Dirigente del Settore AA.GG./SUAC, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di componenti esperti nelle materie attinenti l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art.20) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

20.1 La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A - Documentazione Amministrativa", in seduta pubblica procede a:

a. Verificare l'integrità dei plichi con particolare riferimento a quanto prescritto dal presente disciplinare di gara;
b. Verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della busta "A" alle prescrizioni del bando di gara, del presente disciplinare ed alla vigente normativa - compresa la conformità dei PASSOE prodotti dagli operatori economici - l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciati dagli organismi di certificazione e la validità temporale delle certificazioni di qualità;
c. Verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in pi ù di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d. Verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in quàlsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;
e. Eventualmente e solo qualora ne ricorrano i presupposti - sorteggiare, ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.lgs. 163/2006, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali;
f. Escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui - con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli 17 e 18;

Le procedure di soccorso istruttorio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarle, si svolgeranno in parallelo all'eventuale sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e all'eventuale sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE non conforme - ove presenti.

Alla conclusione degli eventuali sub procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di una nuova seduta pubblica nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi. Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura della buste "A", si caratterizzano come *"sub-procedimenti presupposti"* nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

20.2 Verifica dei requisiti generali

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

20.3 Verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 15.1.2014, negli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000,00, la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile in quanto, in questo caso, l'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. In tal

caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del D. Lgs.163/2006.

20.4 Apertura delle BUSTE B) CONTENENTI OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente il Presidente della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi a mezzo pec con almeno due giorni di anticipo, dà comunicazione degli esiti eventuali sub procedimenti del soccorso istruttorio e procede all'apertura delle buste "B" - Offerta economica.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

in caso di parità, si procede per sorteggio.

Art.21) ADEMPIMENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registrazione, gli oneri fiscali ed ogni altra spesa connessa, che sono tutte a suo carico.

Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto alla data che sarà fissata da questa amministrazione. Ove non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini indicati, salvo

i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà con provvedimento motivato all''annullamento dell'aggiudicazione, all''incameramento della cauzione provvisoria ed all'assegnazione dell'appalto alla Ditta che segue in graduatoria. La stipula della polizza è subordinata alla presentazione della cauzione definitiva sull'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.

Art. 22) STIPULAZIONE CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 210 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di 210 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto.

Art. 23) ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI

a) Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
b) La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Ravenna, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
c) Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) In caso di parità, si procede per sorteggio;
g) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti all 'art. 113 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e le polizze assicurative previste dal capitolo speciale;
h) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
i) La stazione appaltante, in caso di fallimento dell 'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all 'articolo 140 del citato decreto legislativo n. 163/2006;
j) tutte le spese per la stipulazione del contratto, sono a carico dell 'aggiudicatario;

k) l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a del D.L. n. 66/2014, dovrà rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione del bando sostenute dalla Stazione Appaltante;

l) la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante, ad eccezione della cauzione provvisoria;

m) la Stazione Appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto; n) Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art.38, lett. h) e la denuncia penale nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.

Art. 24) CESSIONE DEL CONTRATTO ■ CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 117 del D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii..

ART. 25) ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art. 13 del n. 163/2006 ss.mm.ii.. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a), b), c), d) dell''art. 13 succitato. Il diritto di accesso è differito:

a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) in relazione alle offerte, fino all 'approvazione dell'aggiudicazione;

c) in relazione al procedimento di verifica dell 'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D.lgs. 163/06, 24, Legge n. 241/90, D.P.R. 184/06, D.lgs. 196/03, al fine di consentire l'accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha l'onere di indicare se il contenuto dei documenti componenti l'offerta presentata o parte del contenuto dei medesimi documenti, costituiscono segreti aziendali o industriali (tecnici o commerciali). In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare nel modello di partecipazione che il contenuto di detta documentazione o parte del contenuto di essa è escluso dall'accesso, sulla base della formulazione di una mera motivazione generica; al contrario, la motivazione addotta, ai fini di una eventuale esclusione dell'accesso, deve essere connotata da specificità e circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla stazione appaltante quali parti del documento saranno oggetto di mascheramento.

In mancanza di motivazione e comprova dell'inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, questa Stazione Appaltante acconsentirà al suo accesso nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio prudente apprezzamento. Le istanze di accesso devono essere rivolte al RUP che è, e rimane responsabile della procedura di accesso.

Art. 26) SUPPLENTE

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per la presente fornitura; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche gi à proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle Ditte non aggiudicatane entro i 30 giorni successivi dalla data di aggiudicazione. Quello della Ditta aggiudicataria sarà trattenuto fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale.

Art. 27) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 ss.mm.ii..

Art. 28) TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, con la domanda di partecipazione alla presente procedura e con la presentazione dell'offerta l'impresa autorizza il trattamento dei dati riservati in essa contenuti, nei limiti delle finalità della

procedura medesima.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Catanzaro - Settore Gestione del Territorio, Via G. Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro.

Art.29) PROCEDURA DI RICORSO

29.1 Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, per motivi che ostano alla partecipazione, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.

29.2 Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.

29.3 Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.

In relazione al disposto dell 'art. 243-ò/s del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art. 6 del D.lgs. 20/03/2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, dando atto che l'art. 26 del *"Codice del processo amministrativo"* approvato con D.lgs. 02.07.2010, n. 104 e successive modificazioni, recante "Spese di giudizio", prevede che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale.

Il Responsabile della SUAC	Il RUP	Il DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Arnò	Geom. Giuseppe Mancuso	Ing. Giovanni Ciampa